



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELLE STRADE
AGRO SILVO PASTORALI
COMUNALI E CONSORTILI**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 30/06/2008

E S.M.I.



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali come sotto denominate

N° ord.	Denominazione strada o pista
1	ALTOGGIO – AGARINA - GIOVERA

2. Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è il Comune di Montecrestese.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento.

Art. 4 Chiusura con barriera

1. Nel caso in cui il Comune intenda chiudere la strada con idonea barriera munita di chiave, la gestione della stessa avviene come di seguito specificato.

2. La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

3. Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura

Il Sindaco, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, emanerà tempestivamente un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 Rilascio autorizzazione al transito

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune su apposito contrassegno, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.
2. Il contrassegno dovrà contenere i dati di identificazione del veicolo (targa), il periodo di validità dell'autorizzazione e la denominazione della strada al quale si riferisce.
3. In caso di più veicoli di proprietà del richiedente, vengono rilasciati tanti contrassegni quanti sono i veicoli dietro versamento di un unico diritto fisso. Possono usufruire di tale possibilità esclusivamente i soggetti di cui al successivo art.8 lettere a) b) e c).

Art. 8 Soggetti con diritto all'autorizzazione

1. Possono richiedere l'autorizzazione al transito:
 - a. proprietari o affittuari di fabbricati o terreni asserviti dalla strada, e relativi coniugi, nonché i loro parenti ed affini;
 - b. caricatori d'alpe e personale impiegato presso l'alpeggio;
 - c. personale addetto alla gestione dei rifugi alpini;
 - d. ditte o persone che svolgono attività di esbosco, manutenzione, studi o ricerche di volta in volta autorizzate dal Comune per periodi limitati, in relazione all'attività svolta;
 - e. personale incaricato dalle Società idroelettriche per la manutenzione delle prese di adduzione e relativi manufatti.

Art. 9 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune e deve contenere le generalità del richiedente come da precedente art. 7, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Per le annualità successive, qualora non siano intervenute variazioni di generalità, motivazioni per l'accesso e targa dei mezzi rispetto a quanto dichiarato nella prima domanda di autorizzazione, il permesso verrà rilasciato dietro apposita dichiarazione in tal senso del titolare del permesso.

Art. 10 Corrispettivo del contrassegno

1. Il rilascio di ciascun contrassegno di autorizzazione da parte del Comune è soggetto al pagamento di un diritto fisso di € 20,00 (venti).
2. Per i soggetti di cui all'art.8 lettere d) ed e) l'autorizzazione ha validità annuale e viene rilasciata dietro versamento di € 30,00 (trenta) per ciascun contrassegno.
3. Autorizzazione giornaliera € 5,00

Art. 11 Registro permessi

Il Comune provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 12 Mezzi autorizzati al transito

1. Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").
2. I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 13 Limiti di transito

1. Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

2. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Art. 14 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- i trattori (mezzi agricoli).

Art. 15 Sanzioni

1. Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 38 della Legge Regionale 32/82 come sostituita dall'art. 42 L.R. 9/07 e relativo regolamento di attuazione.
2. In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 50 a euro 300 con immediata interruzione del transito.
3. L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Il Comune in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.
4. Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 16 Autorizzazioni specifiche

1. Il Sindaco potrà di volta in volta autorizzare altri soggetti non ricompresi fra quelli individuati all'articolo 8 per attività di escursionismo * o per altre esigenze connesse alla fruizione del territorio.

In tali casi, il rilascio del contrassegno di autorizzazione è soggetto al pagamento dell'importo di € 5,00 (cinque) giornalieri.

2. Per il transito di mezzi destinati al trasporto materiali per lavori edili e altri dovrà essere richiesta specifica autorizzazione dietro il versamento di € 10,00 (dieci) giornalieri per ciascun mezzo. Il Comune potrà richiedere apposita fidejussione a garanzia di eventuali danni che potrebbe subire la strada o prevedere interventi specifici di manutenzione della stessa.

*C.C. 25 DEL 22.08.08: per "attività di escursionismo" si intende esclusivamente l'attività posta in essere da Enti ed Associazioni che organizzano percorsi e gite a scopo ricreativo, sportivo, didattico, naturalistico con esclusione di ogni forma di attività posta in essere da privati anche in gruppo.

Art. 17 Manifestazioni

1. Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Sindaco potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 7 giorni prima della data di svolgimento.

2. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 18 Vigilanza

1. Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, la Guardia Comunale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.
2. Il Sindaco per eventuali necessità potrà incaricare per la vigilanza, oltre ai soggetti di cui al precedente punto 1, anche soggetti di volontariato.

Art. 19 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 20 Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Al Sig. Sindaco
Comune di Montecrestese

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PER IL TRANSITO SU STRADE E PISTE FORESTALI**

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____
residente in Via _____ n° _____ Comune _____ Prov _____
Codice Fiscale _____

CHIEDE

il rilascio del contrassegno di autorizzazione per il transito sulla strada:

ALTOGGIO – AGARINA - GIOVERA

per la seguente attività:

attività nell'alpeggio denominato _____

in qualità di: proprietario bestiame monticato gestore, pastore o collaboratore

accesso a terreni o fabbricati: fg _____ mappali _____

esecuzione lavori di _____

esecuzione studi, ricerche o progetti _____

altra attività (specificare): _____

per il veicolo _____ targa _____

per il periodo: annuale dal _____ al _____

A tal fine si impegna al rispetto del Regolamento Comunale vigente

Lo scrivente si impegna ad effettuare la giornata di manutenzione della strada oggetto della presente richiesta in coerenza con l'art 20 del regolamento vigente. (impegnativa richiesta per le autorizzazioni annuali)

li _____

Il Richiedente

Note d'ufficio

Il versamento va fatto contestualmente al ritiro dell'autorizzazione

Corrispettivi:

proprietari, affittuari e soggetti di cui all'art. 8 punto 1) lettere a)b)c) del regolamento € 20,00

richiedenti di cui all'art. 8 punto 1) lettere d) e) € 30,00

richiedenti di cui all'art. 16 punto 1) € 5,00.

richiedenti di cui all'art. 16 punto 2) € 10,00.

Il richiedente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dal transito sulla strada agro – silvo - pastorale